

N.R.G. 2724-1/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'UE

* * *

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati

Dott. Maria Cristina Borgo Presidente rel.

Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice

Dott. Diana Genovese Giudice

nel procedimento iscritto al n.2724-1/2024 R.G., promosso da:

[REDACTED], nato in MAROCCO in data **[REDACTED]**;

con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO ANTONELLI

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI **[REDACTED]** – SEZIONE **[REDACTED]****

MINISTERO dell'INTERNO

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA

(ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 25/08)

Rilevato che:

- con provvedimento del giorno 31.1.2024, notificato in data 12.2.2024, la Commissione Territoriale di ██████████ – Sezione ██████████ negava al richiedente, per manifesta infondatezza, il riconoscimento delle protezioni internazionale e complementare, senza averlo potuto sentire alla audizione fissata per il 30.1.2024 non essendosi il ricorrente presentato, a seguito della sua istanza di protezione internazionale presentata in data 10.1.2024;
- con ricorso depositato il 26.2.2024, il ricorrente impugnava tale provvedimento, formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso in pari data;

rilevato che, visto l'art. 35-bis, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, ai sensi del quale «*la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato*», tranne che nelle ipotesi indicate alle lett. da a) a d-bis) nonché al comma 5, il caso di specie rientra in tali previsioni (segnatamente quella di cui alla lett.c)), e che, pertanto, occorre provvedere sull'istanza di sospensione;

osserva:

nella fattispecie ricorrono gravi e circostanziate ragioni ex art.35 bis, comma 4, D.Lgs. n.25/2008 per la sospensione del provvedimento impugnato;

quanto al *fumus boni iuris*, e impregiudicata ogni diversa successiva valutazione nel merito, il ricorso evidenzia innanzitutto che il Difensore aveva richiesto in data 17.1.2024 un differimento della audizione del ricorrente, allegando un certificato di pronto Soccorso di pari data, ma che la CT non aveva preso in considerazione tale richiesta; aggiungeva il Difensore che il ricorrente in data 30.1.2024 non aveva potuto lasciare il lavoro che svolgeva non in regola e che aveva assoluta necessità di non perdere e non si era potuto recare innanzi alla CT; il ricorso precisa che il richiedente, originario di Beni Mellal – regione centrale del Marocco, aveva lasciato il proprio Paese d'origine (in data non evincibile dagli atti) a causa del fatto che viveva in condizioni di povertà assoluta, questo essendo il timore del ricorrente in caso di rientro in Patria;

quanto al Paese d'origine, il Marocco è uno dei Paesi che, ai sensi dell'art. 2 bis D.Lgs n. 25/2008, sono stati designati sicuri già con il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 4.10.2019, e ora del 17.3.2023 in base al quale può ritenersi assicurata dallo Stato di origine una adeguata organizzazione delle forze di polizia e dell'apparato giudiziario, che consentono il rispetto dei diritti umani fondamentali;

per tale motivo, e rilevando che il ricorrente decideva di espatriare solo per motivi economici, la CT negava al richiedente, per manifesta infondatezza, il riconoscimento delle protezioni internazionale e complementare;

tuttavia, la CT nel rigettare la domanda avrebbe dovuto meglio valutare le effettive condizioni nel Paese d'origine del ricorrente, che viveva in condizioni di povertà forse non emendabile, secondo le sue allegazioni;

nella fase di merito potrà essere meglio apprezzata la meritevolezza di tutela del ricorrente – che vive in autonomia ospite presso connazionali, e che riceveva una seria proposta di assunzione con un contratto a tempo indeterminato con le mansioni di muratore presso una piccola ditta artigiana individuale, come risulta dalla documentazione in atti completa della visura di tale ditta - a seguito di ulteriore approfondimento istruttorio in un più completo bilanciamento con la situazione presente in Marocco, e con la produzione della documentazione lavorativa aggiornata, dell'estratto contributivo INPS, di altra documentazione relativa alla integrazione del ricorrente sul territorio e della certificazione penale del ricorrente (casellario e carichi pendenti);

per tali motivi si ritiene sussistano «*gravi e circostanziate ragioni*» (art. 35-bis cit., co. 4) per la sospensione del provvedimento impugnato, comprovando le medesime osservazioni il grave pregiudizio derivante dall'eventuale esecuzione del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

ACCOGLIE

l'istanza di sospensione proposta.

Si notifici il presente decreto con l'istanza di sospensione alle parti.

Si avvisano le parti che, entro 5 giorni dalla notificazione, possono depositare note difensive e, entro i successivi 5 giorni, note di replica; il Tribunale si riserva di confermare, modificare o revocare il presente decreto solo nel caso in cui le parti si siano avvalse di tali facoltà (art. 35-bis, comma 4, D. Lgs.25/2008).

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE in data 22 marzo 2024.

Il Presidente est.
Maria Cristina Borgo